

Gentili clienti

## CIRCOLARE: 07/2022

**Oggetto:** - imposta di bollo su fatture elettroniche – **nuova soglia per i versamenti dal 2023**  
ART. 3, DL 73/2022; ART. 17, DL N. 124/2019;  
- Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scelta di utilizzo in  
compensazione dei crediti, dopo l'accettazione. – Provvedimento direttoriale  
10/06/22.

Come noto, l'applicazione dell'imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di "alternatività" rispetto all'Iva;
- esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad **€77,47** (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva).

Modalità di assolvimento: nel caso di fattura elettronica:

L'Agenzia mette a disposizione, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, i seguenti 2 elenchi che contengono gli estremi delle **Fatture Elettroniche** emesse nel trimestre solare di riferimento:

"ELENCO A" (NON MODIFICABILE)	"ELENCO B" (MODIFICABILE)
Fatture transitate dallo Sdl che <b>riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo</b>	Fatture transitate dallo Sdl che <b>non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta in base a criteri soggettivi/oggettivi</b>
<i>campo &lt;Bollo virtuale&gt; valorizzato a "SI" nel file con xml contenente la FE</i>	<i>campo &lt;Bollo virtuale&gt; non presente nel file xml contenente la FE</i>

Il cedente/prestatore (o il suo intermediario delegato) Iva può, alternativamente:

- confermare l'integrazione dell'Agenzia (provvedendo al versamento dell'imposta); in assenza di modifica l'elenco si intende comunque confermato
- modificare i dati dell'elenco B, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, fornendole relative motivazioni; la modifica può essere effettuata:
  - in modalità puntuale: tramite accesso al portale fatture corrispettivi e modifica "online" di ciascuna singola fattura dell'elenco;
  - in modalità massiva: procedendo al download del file Xml dell'elenco B, con successivo upload del file modificato (la modifica può anche aggiungere nuove fatture precedentemente non elencate dall'Agenzia, per le quali si rende dovuto il tributo).

Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (al 20/09 per le fatture emesse nel 2° trimestre), l'Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta, sulla scorta dei dati contenuti nell'Elenco A nonché nell'Elenco B eventualmente modificato entro detto termine.

## TERMINI DI VERSAMENTO FINO AL 31/12/2022

L'art. 17 del DL n. 124/2019 (come mod. dal D.L. 23/2020) ha previsto:

- per i primi 2 trimestri solari
- che l'obbligo di versamento decorre solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 d'imposta cumulata fin dall'inizio dell'anno.

Fino al 31/12/2022, dunque, il calendario del versamento dell'imposta di bollo era il seguente:

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: CALENDARIO FINO AL 2022		
1° TRIMESTRE 2022	> € 250	31/05/2022
	≤ € 250	si cumula al trimestre successivo
1° TRIMESTRE 2022 + 2° TRIMESTRE 2022	> € 250	30/09/2022
	≤ € 250	30/11/2022 (termine del 3° trim/)
3° TRIMESTRE 2022		30/11/2022
4° TRIMESTRE 2022		28/02/2023

## NUOVA SOGLIA PER IL VERSAMENTO DAL 1/01/2023:

L'art. 3 del DL n. 73/2022 (cd. "Semplificazioni fiscali") ha aumentato la citata soglia da € 250 ad € 5.000 a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023.

Il pagamento dell'imposta di bollo potrà, dunque, essere effettuato:

- per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (non più a € 250)
- per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 5.000 (non più a € 250).

In sintesi:

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: CALENDARIO DAL 2023		
1° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	31/05/2023
	≤ € 5.000	si cumula al trimestre successivo
1° TRIMESTRE 2023 + 2° TRIMESTRE 2023	> € 5.000	30/09/2023
	≤ € 5.000	30/11/2023 (termine del 3° trim/)
3° TRIMESTRE 2023		30.11.2023
4° TRIMESTRE 2023		28.02.2024

## SCELTA UTILIZZO CREDITO IN F24 PER CREDITI TRACCIABILI DA BONUS EDILIZI

Com'è noto, l'articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 (il "Sostegni-ter"), è intervenuto sull'articolo 121 del decreto "Rilancio" e ha previsto, in primo luogo, la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario "vigilato" e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In seconda battuta, ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all'Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, **non possono formare oggetto di cessioni parziali successive** (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).

Successivamente l'articolo 14 del DI n. 50/2022 (il "decreto Aiuti") ha nuovamente modificato l'articolo 121 del "Rilancio", prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario "vigilato", sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Ora un emendamento al DI Aiuti approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera propone l'estensione del perimetro dei cessionari dei crediti non solo ai soggetti succitati ma in modo più estensivo «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

**Se passerà questo emendamento, banche (e società del gruppo) potranno, quindi, sempre cedere i crediti da bonus edilizi acquisiti da privati contribuenti e da imprese non più solo a soggetti particolarmente qualificati in ambito finanziario ma a tutti i soggetti dotati di partita Iva.**

L'aggiornamento della guida all'utilizzo della piattaforma cessione crediti, diffuso dall'agenzia delle Entrate, allinea le precedenti istruzioni al comma 1-quater dell'articolo 121 del DI n. 34/2020 e alle disposizioni del Provvedimento direttoriale 10 giugno 2022.

Il manuale ora afferma, tra le altre cose, che, ai fini dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dell'importo delle singole rate in cui è suddiviso il credito, **il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione, attraverso l'apposita funzione descritta nella guida.** Ciò in quanto i crediti tracciabili non sono cedibili parzialmente e dunque l'utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l'importo dell'intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma. Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, **i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario, ai fini dell'utilizzo tramite modello F24, andando a costituire il plafond compensabile del cessionario stesso.**

Non è consigliabile, quindi, comunicare l'opzione per la compensazione con eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24 che contiene il credito compensato, perché non sarà possibile cambiare idea.

Cordiali saluti